



COMUNE DI BUDONI

Ordinanza N. 19 del 27/07/2021

PROPOSTA N.ro 52 del Settore ORGANI DI GOVERNO Ufficio: UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI. (SOSTITUZIONE ORDINANZA N. 11 DEL 29.05.2020).

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 13.12.2011, integrata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09.05.2014;
- le proprie precedenti Ordinanze sindacali: n. 12 del 01.06.2011, n. 24 del 02.08.2012, n. 13 del 12.07.2013, n. 17 del 26.07.2013, n. 14 del 15.05.2014, n. 24 del 05.08.2014, n.85 del 12.07.2017, n. 89 del 25.07.2017, l'ordinanza n. 36 del 21.06.2018, l'ordinanza n. 38 del 20.07.2018, l'ordinanza n. 11 del 29.05.2020, con le quali sono stati disciplinati gli orari per lo svolgimento delle attività di diffusione musicale nei pubblici esercizi e le attività di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 18.05.2006, secondo cui le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande abilitano all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali, ad esclusione dei trattenimenti danzanti, purché l'esercizio dell'attività si svolga nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in materia di inquinamento acustico;

ATTESO quindi che la detta norma consente l'effettuazione complementaria e sussidiaria di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone, dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento;

RAVVISATA la necessità di procedere alla determinazione e regolamentazione delle esecuzioni musicali in detti locali pubblici nei quali l'attività si manifesta a mezzo concertini, piano-bar e simili, organizzati nel rispetto della norma sopra richiamata e dunque al solo scopo di attirare la clientela, senza che venga richiesto alcun compenso per l'audizione, sia sotto forma di biglietto di ingresso che di aumento del prezzo della consumazione, in assenza di pubblicità e senza la predisposizione di apposite sale e/o mezzi di contenimento e stazionamento del pubblico, ovvero senza la trasformazione in attività di pubblico spettacolo;

CONSTATATO che la maggior parte dei locali in argomento, nel periodo estivo in ragione della forte vocazione turistica del territorio comunale, effettua i trattenimenti anche attraverso la diffusione della musica in spazi esterni agli stessi locali, sia con fonti fisse che mobili; pubblici esercizi che sono ubicati prevalentemente in area urbana ad alta densità abitativa sia residenziale che turistica;

CONSIDERATO che le attività di intrattenimento, laddove esercitate all'aperto, ovvero laddove comportanti emissioni sonore all'esterno dei locali e protratte oltre certi limiti orari, possono contribuire ad inasprire le problematiche di disturbo per il riposo dei residenti e più in generale della quiete pubblica;

RITENUTO pertanto necessario procedere a disciplinare lo svolgimento delle attività rumorose sia all'interno dei locali ove hanno sede i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sia nelle aree esterne, soprattutto nei mesi estivi, allo scopo di conciliare le esigenze di quiete e riposo dei residenti con la necessità di vitalizzare il paese attraverso l'intrattenimento e l'animazione;

RITENUTO opportuno, altresì, disciplinare alla stregua dei richiamati pubblici esercizi, anche la diffusione di musica all'esterno delle strutture ricettive sia alberghiere che extra-alberghiere;

RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO l'art. 9 del T.U.L.P.S. ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 e ss. mm. ii., in particolare l'art. 6 e l'art. 10, comma terzo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991, come modificato dal D.P.C.M. 14.11.1997, avente per oggetto "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.04.1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, e nei pubblici esercizi", e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008 "Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale";

RICHIAMATA la L.R. 18 Maggio 2006, n. 5 recante "Disciplina generale delle attività commerciali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 227/2011;

VISTO la Legge n. 214/2011

DISPONE

Per le motivazioni e le ragioni giuridiche in narrativa espresse:

- 1) È fatto obbligo in capo ai titolari e/o gestori di pubblici esercizi che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, sia fissa che mobile, di attenersi ed adeguarsi ai limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Budoni ed in conformità a quanto prescritto dalle Direttive Regionali e Statali;
- 2) Per i suddetti impianti il titolare e/o gestore, ai fini dello svolgimento del trattenimento musicale o comunque per qualsiasi emissione sonora, sia interna che esterna, dovrà munirsi di apposita relazione tecnica, a firma di un Tecnico competente in Acustica Ambientale (ai sensi della Legge 447/95) che attesti il rispetto, da parte dell'attività, dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia.

O R D I N A

Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti/Bar/Caffetterie ect..) e per le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, l'orario entro il quale possono essere svolte, le attività complementari di diffusione della musica dal vivo e/o con dispositivi di impianti costituiti da moduli a sé stanti (ad esempio: gli impianti che utilizzano amplificatori distaccati o posti a distanza dell'impianto che origina il suono o la musica - voce amplificata di disc-jockey o vocalist etc...) sia fissi che mobili, non può protrarsi, sia all'interno che all'esterno dei locali, oltre le ore 02:00, nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 30 settembre e oltre alle ore 01:00 nel restante periodo di ciascun anno.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande si applicano, il decreto legislativo n. 114 del 1998 e la Legge Regionale n. 5 del 18.05.2006, che dispongono, di poter svolgere la propria attività senza alcun vincolo d'orario e senza l'obbligo di chiusura settimanale e festiva.

L'effettuazione e la diffusione della musica attraverso televisione e/o apparecchi radio che hanno, al loro interno, i dispositivi di amplificazione e riproduzione di suoni e voci, esclusivamente all'interno dei locali, potrà essere effettuata fino all'orario previsto per la chiusura tenendo al minimo il volume oltre gli orari indicati al punto precedente, ma non potrà essere percepita all'esterno dei locali, né negli ambienti abitativi, in modo che non vi sia disturbo alla pubblica quiete e al normale riposo dei cittadini.

S A N Z I O N I

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile supera i valori limite di emissione e di immissione sonora (assoluti o differenziali) previsti dalle normative statali e regionali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/1995.

Per le altre violazioni, a seconda della fattispecie violata, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 35 della Legge Regionale 18.05.2006, n. 5, e dalla Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3, fatta salva la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti.

In caso di 2[^] o più violazioni nel corso dello stesso anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), il Sindaco può disporre la limitazione o l'inibizione dell'attività di diffusione di musica.

Si applicano i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le precedenti ordinanze sindacali n. 12 del 01.06.2011, n. 24 del 02.08.2012, n. 13 del 12.07.2013, n. 17 del 26.07.2013, n. 14 del 15.05.2014, n. 24 del 05.08.2014, n. 11 del 29.05.2020, con l'adozione del presente provvedimento devono intendersi revocate.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Budoni ed alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

DISPONE

Il Comando di Polizia Locale di Budoni è incaricato della notifica della presente ordinanza e della sua esecuzione;

Copia della presente ordinanza è trasmessa, per posta elettronica certificata, per quanto di competenza al:

- Comando Legione dei Carabinieri Sardegna - di Budoni;
- Commissariato Polizia di Stato - di Siniscola;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Siniscola - La Caletta;
- Alla Prefettura di Nuoro;

INFORMA

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ed entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del

Budoni, 27/07/2021

Il Sindaco

PORCHEDDU GIUSEPPE